



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055/7995480

Prot. 30/2023 I

ORDINE DI SERVIZIO

(PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NEI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO, ART. 99 DPR 115/02)

Il Presidente

considerato:

- che, in relazione alla questione se sia o meno dovuto il contributo unificato nei procedimenti ex art. 99 DPR 115/02 di opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è intervenuto parere del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio I del Ministero della Giustizia in data 23.06.23 in risposta a quesito sollevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino;
- che tale parere, facendo proprio l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (da ultimo cfr. Cass., Sez. IV, sent. n. 28367 del 19.07.22) secondo cui il procedimento di opposizione ha carattere accessorio rispetto al procedimento penale principale e pertanto deve svolgersi nelle stesse forme del processo principale ed il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99 dpr cit. non esclude che si applichino le norme generali per le fasi non espressamente disciplinate;
- che il TU di cui al dpr 115/02 non prevede in linea generale il pagamento del contributo unificato per il processo penale;
- che pertanto il contributo unificato non può dirsi dovuto per l'opposizione ex art. 99 cit. in quanto procedimento accessorio ed appendice del processo penale;
- che per la regola "tempus regit actum" l'Ufficio non deve proseguire nelle attività di recupero del contributo fino ad oggi non versato, soprassedendo – come suggerito dal predetto parere ministeriale – alle annotazioni previste per il recupero degli oneri tributari con annullamento delle partite di credito iscritte a titolo contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 cit. giacché il contributo in questione non potrebbe dirsi legittimamente recuperato o riscosso;

DISPONE

- 1) che il contributo unificato nei procedimenti ex art. 99 DPR 115/02 di

opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sia più dovuto;

- 2) **che l'Ufficio non prosegua nelle attività di recupero del contributo fino ad oggi non versato, soprassedendo alle annotazioni previste per il recupero degli oneri tributari con annullamento delle partite di credito iscritte a titolo contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 cit.;**

Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale e al personale di Cancelleria del Tribunale e degli Uffici di sorveglianza del distretto.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al Presidente della Camera penale di Firenze.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio I del Ministero della Giustizia.

Firenze, 13 luglio 2023

Il Presidente
Marcello Fortolato



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Via Bologna, n. 47 10152 Torino

Peo: tribsorv.torino@giustizia.it

Pec: prot.tribsorv.torino@giustiziacert.it

Prot. n. 544 /2023/U.

Torino, 16 maggio 2023

Al Signor Presidente
della Corte d'Appello di Torino
prot.ca.torino@giustiziacert.it

Oggetto: Quesito sul versamento del contributo unificato in ipotesi di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 nei procedimenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza.

Il procedimento di opposizione in oggetto è stato ricondotto fino al recente passato nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione in quanto ritenuto di natura del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito che aveva occasionato la pretesa e, come tale, è stato ritenuto assoggettabile al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 13 lett. b) del d.p.r. n. 115/2002.

In conformità a tale interpretazione, con nota n. 1459/S del 06/05/2003 (All. A) il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile confermava la natura giuridica sopra espressa, segnalando il dovere di iscrivere tale procedimento nel “*ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio*” (art. 13 n. 18 D.M. n. 264 del 27/03/2000); tale indirizzo è stato ancora in ultimo ribadito con provvedimento 22/09/2020, rivolto alla Corte d'Appello di Salerno (All. B).

In ragione della debenza del contributo unificato per tale tipo di procedimenti, l'Ufficio recupero crediti di questo Tribunale ha sempre assolto all'obbligo dell'iscrizione a ruolo delle partite di credito

aperte a seguito dell'accertamento dell'omesso o insufficiente versamento di detto contributo (art. 16 del T.U. 115/2002).

Recentemente questo Ufficio giudiziario ha appreso - dalla consultazione del sito web del Ministero della Giustizia - che il D.A.G. con provvedimento del 22/11/2022 indirizzato al Presidente della Corte d'Appello di Salerno (All. C) ha argomentato invece, con particolare riguardo al processo penale, il superamento del pregresso orientamento dell'Amministrazione. Il Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Servizi relativi alla Giustizia Civile ha ritenuto di mutare avviso sul punto alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale prevalso negli anni più recenti presso la Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale le controversie in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur avendo senza dubbio riguardo a questioni di carattere patrimoniale, concernono in particolare l'effettività del diritto di difesa nel processo penale, per cui il carattere accessorio di tale controversia nell'ambito di tale processo impone di ritenerla disciplinata, per quanto possibile, dai principi e dalle regole dell'ordinamento penale (cfr. Cass.pen., Sez.IV, sentenza n.6875 del 23/02/2021). In applicazione di tale ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità il D.A.G. nel richiamato provvedimento del 22/11/22 afferma che *“Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale - art. 99 D.P.R. N. 115/2022, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale”*.


Orbene, tanto premesso in termini generali, si chiede se il suddetto indirizzo sia applicabile anche nel caso di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 presentata in relazione a procedimenti di competenza del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza. In proposito si osserva che più elementi sembrano deporre per una risposta positiva a tale quesito, considerato che la competenza della magistratura di sorveglianza - pur estremamente variegata - verte comunque su materie tutte attinenti l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, aventi dunque natura squisitamente penale e riguardanti chi è stato attinto per un qualche aspetto da un giudizio penale, dal quale deriva una conseguenza sanzionatoria che si modula nel successivo procedimento di sorveglianza, il quale fra l'altro non infrequentemente viene instaurato su richiesta del pubblico ministero oppure d'ufficio dal giudice; ed ancora, agli istituti propri del giudizio di sorveglianza - per la maggior parte contenuti nella legge n.354 del 1975 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* - sono applicabili i principi generali che regolano l'interpretazione delle leggi penali sostanziali e processuali; parimenti il procedimento di sorveglianza è disciplinato in larga parte

dalle norme del codice di procedura penale e, in applicazione delle disposizioni generali dell'ordinamento in materia, non prevede a carico dell'interessato il pagamento del contributo unificato. Va anzi rilevato che, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato abolendo per quanto possibile tutto quanto possa opporvisi, fra gli istituti applicabili dalla magistratura di sorveglianza più di uno tende a tenerlo esente da esborsi di denaro connessi alle conseguenze del giudizio penale, come ad esempio l'istituto della remissione del debito disciplinato dall'art.6 del d.p.r. n.115/2002 - che prevede la possibilità di rimettere al condannato le spese del processo e quelle del mantenimento in carcere qualora abbia tenuto una regolare condotta e si trovi in disagiate condizioni economiche -, oppure la previsione di cui all'art.47 comma 12 secondo periodo della l.n.354/1975, che consente di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria - oltre a quella detentiva - all'esito di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale conclusosi positivamente, sempre qualora il condannato si trovi in disagiate condizioni economiche. Alla luce di tali complessive considerazioni appare dunque fondato ritenere che la *ratio* ispiratrice della giurisprudenza di legittimità sopra indicata in materia di esenzione dal versamento del contributo unificato dei procedimenti di opposizione al diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato accessori al processo penale trovi eguale fondamento anche qualora tali procedimenti siano accessori ad un procedimento di sorveglianza, stante la natura sostanzialmente penale dello stesso e ricorrendo dunque la medesima esigenza di tenere esente l'interessato dal predetto versamento.


Si chiede inoltre, qualora fosse confermato il recente orientamento dell'Amministrazione anche in relazione al procedimento di sorveglianza, se l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale scrivente debba annullare tutte le Partite di Credito fino ad oggi iscritte nel ruolo civile per il recupero del contributo unificato omesso o versato parzialmente.

Si chiede di valutare l'opportunità di inoltrare il quesito al Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia, tenuto conto che non vi è nel distretto altro ufficio della magistratura di sorveglianza chiamato ad occuparsi dei procedimenti di opposizione in oggetto, atteso che la competenza è normativamente attribuita al presidente del tribunale e dunque nel caso di specie al presidente del Tribunale di Sorveglianza, avente competenza distrettuale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Ada Gomez Serito



IL PRESIDENTE
dott.ssa Anna Bello





CORTE di APPELLO di TORINO

PRESIDENZA

Protocollo n° 8335/U/S/2023

Torino, 26 giugno 2023

Allegati: 1

Oggetto: Quesito concernente procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato - art.99 d.P.R. n. 115 del 2002

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di
SORVEGLIANZA
TORINO

AL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TORINO

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la nota m_dg.DAG 0134371.U in data 23/06/2023 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni - ufficio I - reparto I - servizi relativi alla Giustizia civile, relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Edoardo Barelli Innocenti





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Torino

Oggetto: procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato-art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Rif. prot. DAG n. 105098.E del 17.05.2023

Con nota prot. 6616/S, codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle indicazioni fornite da questa Direzione generale sul regime fiscale del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, come disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nota prot. DAG 242819.U del 29- 30.11.2022).

In particolare, il Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino ha chiesto se:

- a) le disposizioni impartite con la richiamata nota DAG 242819.U del 29- 30.11.2022 "siano applicabili anche nel caso di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 presentata in relazione a procedimenti di competenza del Magistrate di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza";
- b) "l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale scrivente debba annullare tutte le Partite di Credito fino ad oggi iscritte nel ruolo civile per il recupero del contributo unificato omesso o versato parzialmente".

Codesto Presidente non ha ritenuto di esprimere, in merito, le valutazioni del caso, quali previste dalla circolare DAG n. prot. 67455.U del 14 aprile 2016.

Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

In primo luogo, atteso che il procedimento di sorveglianza è disciplinato dal codice di procedura penale (Libro X, Titolo III, Capo II, artt. 677 e ss. c.p.p.), si ritiene di dover rispondere positivamente al primo dei quesiti proposti dal tribunale di sorveglianza di Torino, con la conseguenza che i chiarimenti forniti con la nota DAG 242819.U del 29-30.11.2022 ben possono intendersi riferiti anche ai procedimenti promossi dinanzi a tale ufficio.

In merito al secondo quesito, si rappresenta che con la citata nota DAG prot. 242819.u del 30.11.2022, questa Direzione generale, facendo proprio l'orientamento espresso, dalla Corte nomofilattica, sul tema di che trattasi (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. n.5351 del 10-02-2020, Cass. pen., Sez. IV, Sent. n.6875 del 23-02-2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021) ha precisato che "nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacerit.it-
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale".

Il chiarimento in esame riguarda quindi il modello processuale dei giudizi di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che sia stato pronunciato dal giudice penale: l'opposizione, secondo i principi fissati dalla Corte di Cassazione, per quanto non espressamente regolato dal TUSG deve svolgersi nelle stesse forme del processo principale, di cui costituisce una possibile appendice (v. in tal senso, *expressis verbis*, nella sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 29385 del 26/05/2022: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude ... che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale").

Considerato che il Testo Unico di cui al d.P.R. n. 115/2002 non prevede il pagamento del contributo unificato per il processo penale, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 (chiaramente estranea alla fattispecie considerata), il contributo unificato non può dirsi dovuto per l'opposizione di cui al citato art. 99, TUSG, in quanto procedimento accessorio ed appendice del processo penale.

Merita aggiungere che la procedura di recupero del contributo unificato (in tutto o in parte) non versato configura un **procedimento amministrativo** che da un lato **risente inevitabilmente delle connotazioni fiscali del giudizio** che ne è la ragione d'inesco, ma dall'altro è autonomo e come tale soggetto, come ogni altro procedimento amministrativo, alla regola del *tempus regit actum*¹.

Ciò posto, a fronte delle chiare ed univoche indicazioni della Corte di nomofilachia e del principio di legalità e tassatività sottostante ogni imposizione tributaria, questa Direzione ritiene che l'Ufficio non possa proseguire nelle attività di recupero del contributo non dovuto, se non altro per evitare un contenzioso che vedrebbe soccombente l'Amministrazione, con ulteriori oneri ed aggravio della finanza pubblica.

Per le ragioni sin qui esposte, nei casi considerati è necessario che l'Ufficio giudiziario soprasseda dalle annotazioni previste *per il recupero degli oneri tributari correlati al processo civile*; ove le abbia già operate, è necessario che faccia seguito all'annullamento delle partite di credito iscritte a titolo di contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 TUSG, previa effettuazione delle ricerche del caso o su istanza di parte, giacché il contributo in questione non potrebbe dirsi legittimamente recuperato o riscosso, alla data di conclusione del procedimento amministrativo di recupero.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

¹ v. in tal senso, *ex pluribus*, Consiglio di Stato sez. IV, 24/10/2022, n.9045; Cassazione civile sez. un., 17/09/2021, n.25164: *"Il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione alle norme vigenti al momento della sua emanazione comprende anche l'eventuale "ius superveniens" entrato in vigore nelle more del procedimento amministrativo ed anche al contenzioso che ne sia derivato. Pertanto, la corretta applicazione del principio "tempus regit actum" comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio"*.